

Fotovoltaico

- **IV Conto Energia (27 domande)**

- **► Quali impianti possono accedere al Quarto Conto Energia?**

Possono accedere agli incentivi del Quarto Conto Energia gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31/05/2011 e fino al 31/12/2016, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento.

- **► Cosa si intende per “piccoli impianti”?**

I “piccoli impianti” sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli “altri impianti” fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, la dizione della norma “edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche” è da intendersi nel senso che le aree e gli edifici devono essere di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione del Soggetto Responsabile (cui è conferito un diritto reale o personale di godimento).

Gli impianti fotovoltaici su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline non rientrano tra gli impianti “su edifici” ma sono considerati altri impianti.

- **► Cosa si intende per “grandi impianti”?**

I “grandi impianti” sono gli “impianti realizzati su edifici” che hanno una potenza superiore a 1.000 kW, gli “altri impianti fotovoltaici” con potenza superiore a 200 kW o entro i 200 kW ma non operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici diversi da quelli realizzati, anche da terzi, su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

- **► Esiste un limite di potenza incentivabile?**

L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare al 2016 è stabilito in 23.000, MW corrispondente ad un costo indicativo cumulato massimo annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 Mld €. Sono stati introdotti dei limiti di incentivazione calcolati sulla base del costo indicativo annuo degli incentivi (limiti di costo annui). Per gli anni 2011 e 2012 i “grandi impianti” accedono agli incentivi nei limiti di costo annui stabiliti e necessitano di iscrizione al Registro per essere ammessi all'incentivazione. Si precisa che per gli anni 2011 e 2012 non è previsto alcun limite di costo per i “piccoli impianti”.

A partire dal 2013 e sino al 2016 è previsto che, sia per i “piccoli impianti” sia per i “grandi impianti”, il superamento dei limiti di costo non limiti l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determini una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

- **► Che cos'è il costo indicativo cumulato?**

Il DM 5 maggio 2011 definisce il costo indicativo cumulato degli incentivi come la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei precedenti Conti Energia nonché quelli ammessi ai benefici di cui alla Legge 129/10, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua o effettiva - laddove disponibile - o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile.

- **► Il GSE come calcola il costo indicativo annuo riferito a un singolo impianto?**

Per la determinazione del “costo indicativo annuo” riferito ad un singolo impianto il GSE utilizzerà i dati disponibili sul “Data base” del proprio sistema informatico, in particolare:

- il valore della tariffa incentivante riconosciuta, compresi eventuali premi, per gli impianti già in esercizio;
- il valore della tariffa incentivante in vigore alla data presunta di entrata in esercizio, compresi eventuali premi, per gli impianti iscritti al registro;
- il valore della producibilità media annua dichiarata dal tecnico abilitato nella scheda tecnica dell'impianto.

Quest'ultimo dato sarà sottoposto ad una verifica di congruenza per eliminare i dati non realistici; in particolare non saranno tenuti in considerazione i valori inferiori a 700 kWh annui per kilowatt installato e i valori superiori a 1700 kWh per kilowatt installato per impianti su struttura di sostegno fissa, quest'ultimo valore maggiorato del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole. I valori scartati saranno sostituiti dalle seguenti stime di producibilità media annua distinte per area geografica:

- 1100 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Nord Italia
- 1250 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Centro Italia
- 1400 kWh per kilowatt installato per le Regioni del Sud Italia

Tali valori saranno maggiorati del 30% per impianti su struttura mobile ad inseguimento del sole.

○ **► Quali sono le condizioni di cumulabilità con contributi in conto capitale?**

Fino al 31 dicembre 2012 le tariffe incentivanti sono cumulabili con:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW

b) contributi in conto capitale in misura non superiore al 60% del costo d'investimento:

- per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie il cui soggetto responsabile è la scuola o il proprietario dell'edificio
- per impianti realizzati su strutture sanitarie pubbliche, su superfici e immobili di strutture militari e penitenziarie
- per impianti realizzati su superfici, immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o regioni e province autonome

c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento in caso di impianti su edifici pubblici diversi da quelli indicati alla lettera b) ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da Enti Locali e il cui Soggetto Responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale

d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.), purché il Soggetto Responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica (i predetti contributi non sono cumulabili con il premio)

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo d'investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da Enti Locali o Regioni e Province autonome.

○ **► Gli incentivi sono cumulabili con il riconoscimento o concessione di detrazioni fiscali?**

No, gli incentivi non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

○ **► A quali condizioni gli impianti collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti?**

Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole possono accedere alle tariffe incentivanti a condizione che:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW

b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km

c) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella

disponibilità del proponente/soggetto responsabile

Tali limiti non si applicano:

- ai terreni abbandonati da almeno cinque anni
- agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011, o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il primo gennaio 2011 a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 29 marzo 2011.

○ **► Cosa si intende per terreni abbandonati?/ Quale documento deve essere rilasciato dalla Regione?**

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 agosto 1978 n. 440, le Regioni provvedono a definire le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono.

La classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata allegando alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione la notifica ai proprietari effettuata dalla Regione.

○ **► Sono previste delle agevolazioni per gli Enti Locali?**

Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto o cessione parziale, i cui Soggetti Responsabili siano Enti Locali o Regioni, ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici, qualunque sia la tipologia di impianto. La stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali ovvero Regioni, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del DM 5/05/2011 (13 maggio 2011).

Agli impianti fotovoltaici i cui Soggetti Responsabili siano Enti Locali o Regioni, spetta la tariffa prevista per gli "impianti realizzati su edifici", indipendentemente dalle effettive caratteristiche di installazione degli impianti e solo se operanti in regime di scambio sul posto ovvero se effettuino cessione parziale nella rete elettrica dell'energia. La medesima tariffa spetta anche agli impianti i cui soggetti siano Enti Locali (non Regioni) per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione definitiva, prima del 13/05/2011 ed entrino in esercizio entro il 31/12/2011. Resta fermo che gli impianti i cui Soggetti Responsabili siano Regioni o Enti Locali devono essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni tecniche pertinenti alla specifica tipologia impiantistica.

○ **► In quali casi è possibile ottenere un incremento della tariffa incentivante?**

Le tariffe sono incrementate:

- del 5% per gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella tipologia degli impianti "realizzati su edifici", ubicati in zone classificate, alla data di entrata in vigore del DM 5/5/2011, come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche esaurite o di siti contaminati (art. 240, DLgs. 03/04/2006, n. 152)
- del 5% per i "piccoli impianti" realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sulla base dell'ultimo censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i Comuni siano i Soggetti Responsabili
- di 5 centesimi di €/kWh per impianti realizzati "su edifici" installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
- del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante ad impianti realizzati "su edifici" e quella spettante a "altri impianti".

○ **► E' possibile cumulare tra loro gli incrementi previsti per la tariffa incentivante?**

Gli incrementi di cui all'art. 14 del DM 5 maggio 2011, incluso il premio per impianti abbinati a un uso efficiente dell'energia, non sono tra loro cumulabili.

○ **► Cosa accade se il Soggetto Responsabile di un impianto di potenza inferiore a 200 kW, non su edificio e operante in regime di scambio sul posto, modifica il regime commerciale?**

Il Soggetto Responsabile di tali impianti che acceda agli incentivi senza l'iscrizione al Registro e successivamente rinunci allo scambio sul posto, perderà da quel momento il diritto alle tariffe incentivanti.

o ► **Come si accede all'applicazione Web messa a disposizione dal GSE per richiedere gli incentivi?**

Per richiedere gli incentivi è necessario caricare e inviare i dati e la documentazione specifica attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>
La procedura di presentazione della richiesta di incentivazione si articola nelle seguenti fasi:

- la fase di registrazione e la sottoscrizione dell'applicazione per la richiesta di incentivazione (FTV-SR)
- l'accesso all'applicazione Web dedicata al DM 5/5/2011 e la selezione, dalla home page dell'applicazione Web per il fotovoltaico, del pulsante "Accedi al IV Conto Energia";
- l'inserimento di dati e documenti necessario per procedere all'invio della richiesta.

o ► **E' possibile utilizzare una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere comunicazioni da parte del GSE?**

Nella fase preliminare della richiesta il Soggetto Responsabile, deve selezionare le modalità con le quali ricevere le comunicazioni da parte del GSE. Se si associa un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), le comunicazioni verranno inviate sulla casella e-mail certificata specificata; se non si associa alcun indirizzo PEC, le comunicazioni verranno inviate tramite Posta Raccomandata.
L'indirizzo PEC, associato alla richiesta, non deve essere di tipo governativo (.gov.it).

o ► **Quali sono le modalità di accesso agli incentivi per i "piccoli impianti"?**

Il Soggetto Responsabile dovrà inviare al GSE la richiesta, tramite l'applicazione Web messa a disposizione dal GSE, entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
L'inosservanza del suddetto termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
La documentazione da inviare al GSE è riportata nell'Allegato 3 del DM 5 maggio 2011 e nel paragrafo 4.2 delle Regole Applicative pubblicate sul sito del GSE.

o ► **Quali sono le modalità di accesso agli incentivi per i "grandi impianti"?**

I "grandi impianti" che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicare al GSE l'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni solari comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE.

I "grandi impianti" che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, devono richiedere l'iscrizione al registro informatico del GSE. Gli impianti iscritti al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti dal DM 5/5/2011 accedono alle tariffe incentivanti se la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Si precisa che tale termine è incrementato a 9 mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

o ► **Quali sono le finestre temporali entro le quali è possibile richiedere l'iscrizione al registro per i "grandi impianti"?**

I "grandi impianti" che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2012, devono necessariamente iscriversi al registro aperto nelle seguenti finestre temporali:

	Apertura	Chiusura	Condizioni
Anno 2011	20 maggio 2011	30 giugno 2011	
	15 settembre 2011	30 settembre 2011	Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite di costo relativo all'anno 2011*
Primo semestre 2012	primo novembre 2011	30 novembre 2011	
	primo gennaio 2012	31 gennaio 2012	Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite di costo relativo al primo semestre 2012

<i>Secondo semestre 2012</i>	primo febbraio 2012	28 febbraio 2012	Limite di costo al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dello stesso per l'anno 2011
	primo maggio 2012	31 maggio 2012	Nel solo caso in cui non sia raggiunto il limite di costo relativo al secondo semestre 2012, al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento del limite di costo per l'anno 2011

* Il GSE non procederà alla riapertura dell'iscrizione al Registro (art. 8 comma 2 del Decreto) poiché non si sono rese disponibili ulteriori risorse nell'ambito dei limiti di costo previste per l'anno 2011.

o **► E' possibile rinunciare all'iscrizione al registro?**

La rinuncia di iscrizione al registro è possibile previa comunicazione al GSE. Si precisa che all'impianto che avendo rinunciato all'iscrizione acceda in un periodo successivo alle tariffe incentivanti di cui al DM 5/5/2011, è riconosciuta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio, ridotta del 20%.

o **► Quali sono i "grandi impianti" per i quali è necessaria l'iscrizione al registro?**

La richiesta d'iscrizione al registro è necessaria per:

- "i grandi impianti" che entrano in esercizio successivamente al 31 agosto 2011;
- "i grandi impianti" i cui lavori, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al registro, sono stati conclusi nel rispetto di quanto previsto dal DM 5/5/2011;
- "i grandi impianti" a progetto che hanno ottenuto i pertinenti titoli autorizzativi e dispongono della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica redatta dal Gestore di Rete e accettata dal Soggetto Responsabile.

o **► Come avviene l'iscrizione al registro per i grandi impianti "a progetto" o "nello stato di fine lavori" o "entrati in esercizio" ?**

Le modalità da seguire per inviare la richiesta di iscrizione al registro sono indicate nelle "Regole tecniche per l'iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al DM 5 maggio 2011".

La "Guida all'utilizzo dell'applicazione Web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico con il Quarto Conto Energia" descrive in dettaglio il funzionamento dell'applicazione Web dedicata al Quarto Conto Energia messa a disposizione dal GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

o **► Come si attesta l'avvenuta iscrizione al registro?**

L'applicazione Web resa disponibile dal GSE consente di stampare la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione al registro al termine delle operazioni.

o **► Qual è la dimensione massima e il formato degli allegati?**

La dimensione massima e il formato di ciascun allegato sono indicati nell'applicazione Web messa a disposizione del GSE sulla maschera di caricamento del file.

o **► In che modo il GSE pubblica la graduatoria degli impianti iscritti al registro?**

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

- a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ordinati in ragione della data di entrata in esercizio;
- b) impianti per i quali sono conclusi i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ordinati in ragione della data di fine lavori;
- c) impianti in fase di sviluppo o a progetto, provvisti di idoneo titolo autorizzativo e di richiesta di connessione

alla rete predisposta dal Gestore di Rete competente e accettata dal Soggetto Responsabile.§

In caso di identità:

- di data di entrata in esercizio per gli impianti di cui al punto a);
- di data di fine lavori per gli impianti di cui al punto b);
- di data di conseguimento del pertinente titolo autorizzativo per gli impianti di cui al punto c), il GSE applicherà in ordine gerarchico i seguenti ulteriori criteri:
- minore potenza dell'impianto;
- parità di data del pertinente titolo autorizzativo ed anche di potenza dell'impianto, precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

Il GSE pubblica la graduatoria sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo.

o ► **Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie del registro “grandi impianti”?**

La pubblicazione è prevista nelle date indicate nella seguente tabella:

	Data di pubblicazione	Note
<i>Anno 2011</i>	15 luglio 2011	Graduatoria relativa al primo periodo di apertura del registro (anno 2011)
	Aggiornamenti periodici fino al 15 settembre 2011	Per effetto di eventuali scorrimenti dovuti all'entrata in esercizio, entro il 31 agosto 2011, di impianti iscritti al registro
	15 ottobre 2011*	Graduatoria relativa all'eventuale riapertura del registro per disponibilità nell'ambito del limite di costo (anno 2011)
<i>Primo semestre 2012</i>	15 dicembre 2011	Graduatoria relativa al periodo di apertura del registro (primo semestre 2012)
	15 febbraio 2012	Graduatoria relativa all'eventuale riapertura del registro per disponibilità nell'ambito del limite di costo (primo semestre 2012)
<i>Secondo semestre 2012</i>	15 marzo 2012	Graduatoria relativa all'apertura del registro per disponibilità nell'ambito del limite di costo (secondo semestre 2012), al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dei limiti di costo per l'anno 2011
	15 giugno 2012	Graduatoria relativa all'eventuale riapertura del registro per disponibilità nell'ambito del limite di costo (secondo semestre 2012), al netto di eventuali riduzioni dovute al superamento dei limiti di costo per l'anno 2011

* Il GSE non procederà alla riapertura dell'iscrizione al Registro (art. 8 comma 2 del Decreto) e alla conseguente pubblicazione della graduatoria del 15 Ottobre poiché non si sono rese disponibili ulteriori risorse nell'ambito dei limiti di costo previste per l'anno 2011.

o ► **Cosa accade in caso di dichiarazioni false o mendaci?**

L'art. 23, comma 3 del DLgs n. 28 del 3 marzo 2011 prevede che non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- **Registro grandi impianti (9 domande)**

- **► E' possibile conoscere i motivi per i quali l'impianto non è presente nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo stabiliti dal DM 5 maggio 2011 (elenco A)?**

Il GSE ordina gli impianti iscritti al registro secondo criteri di priorità stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 maggio 2011.

La collocazione di un impianto in uno degli elenchi pubblicati dal GSE (Elenco B: Impianti iscritti al Registro per i quali è stata comunicata al GSE l'entrata in esercizio; Elenco C: Impianti iscritti al Registro in posizione tale da non rientrare nei limiti di costo stabiliti; Elenco D: Impianti esclusi dal Registro) consente di individuare, in linea generale, i motivi che ne hanno precluso l'inserimento nell'elenco degli impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo.

- **► Quali sono i motivi che hanno comportato l'inserimento di un impianto nell'elenco D?**

Nell'elenco D sono inclusi gli impianti che, a seguito della valutazione effettuata dal GSE, sono stati esclusi dalla graduatoria per incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione al Registro. Tra le carenze documentali si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle più ricorrenti, ovvero:

- assenza di copia del documento d'identità del sottoscrittore da allegarsi, ai sensi del DPR 445/2000, alla richiesta di iscrizione al Registro;
- assenza del titolo autorizzativo;
- assenza della dichiarazione del Comune competente, attestante che la Denuncia di Inizio Attività o la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata o la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.

- **► Il GSE notificherà puntualmente a ciascun Soggetto Responsabile i motivi che hanno comportato l'esclusione di un impianto dalla graduatoria?**

Il GSE, considerato l'elevato numero delle richieste di iscrizione al registro pubblicherà l'elenco degli impianti che a seguito della valutazione effettuata dal GSE, sono esclusi dalla graduatoria per incompletezza della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione al Registro (Elenco D).

Il Soggetto Responsabile che intenda conoscere il motivo specifico che ha determinato l'esclusione del proprio impianto dalla graduatoria potrà ricorrere agli strumenti e ai rimedi previsti al riguardo dalla legge 241/90 e s.m.i..

- **► In che maniera è possibile verificare che la graduatoria sia stata ordinata nel rispetto dei criteri di priorità definiti dal DM 5 maggio 2011?**

La graduatoria pubblicata dal GSE indica in dettaglio la data di entrata in esercizio dell'impianto, la data di fine lavori, la data di conseguimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e la data di invio della richiesta di iscrizione al Registro, vale a dire i criteri di priorità indicati dal DM 5 maggio 2011 in base ai quali il GSE ordina le richieste di iscrizione.

- **► E' possibile contestare la graduatoria?**

Avverso la graduatoria è possibile esperire i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento, vale a dire il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della

graduatoria, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

- **► Per gli impianti non inseriti nell'elenco A, è necessario presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro alla sessione successiva?**

Qualora per un impianto non inserito in graduatoria si intenda accedere alle tariffe incentivanti nella sessione successiva, è necessario procedere a una nuova richiesta di iscrizione al Registro.

- **I "grandi impianti" che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 concorrono al raggiungimento del limite di costo previsto per l'anno 2011?**

I grandi impianti che entrano in esercizio a partire dal primo giugno 2011 e sino al 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti senza richiedere, necessariamente, l'iscrizione al Registro. Come indicato nel DM 5 maggio 2011, il limite di costo per l'anno 2011 è comprensivo dei costi connessi all'incentivazione dei "grandi impianti" entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli impianti iscritti nel Registro determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione, di pari importo, del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.

- **La graduatoria è soggetta a scorrimento a seguito delle cancellazioni effettuate dal GSE per gli impianti che comunicano l'entrata in esercizio entro il 15 settembre 2011. Il GSE comunicherà l'avvenuto scorrimento ai soggetti interessati?**

Il GSE pubblica l'elenco degli impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 e aggiorna la graduatoria degli impianti rientranti nei limiti di costo dandone pubblicazione sul proprio sito internet, consultabile da chiunque ne abbia interesse.

- **Per un impianto escluso dalla graduatoria (elenco D) è possibile accedere direttamente alle tariffe incentivanti?**

Per un impianto escluso dalla graduatoria per incompletezza documentale (vedi FAQ n. 2) è comunque possibile accedere alle tariffe incentivanti nel caso in cui l'impianto entri in esercizio entro il 31 agosto 2011 comunicandolo al GSE attraverso il canale informatico dedicato, sempre che la carenza documentale, che ne ha determinato l'esclusione dalla graduatoria, sia rilevante ai soli fini dell'iscrizione al Registro. Anche in tale ipotesi infatti il riconoscimento della tariffa incentivante è subordinato all'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza del GSE che verificherà, tra l'altro, se la carenza documentale riscontrata sia stata determinante ai soli fini dell'iscrizione al Registro, oppure anche ai fini dell'ammissione agli incentivi.

- **Modalità di accesso alla convenzione (16 domande)**

- **Che cosa è un impianto fotovoltaico?**

Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:

- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.

I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.

Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.

- **Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?**

I vantaggi possono riassumersi in:

- assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento (nel caso in